



**COMUNE DI POLLINA**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**STATUTO CONSULTA GIOVANILE**

Il Presente Statuto composto da n. **13** articoli è stato adottato con atto deliberativo di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, pubblicato all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi, esecutivo il \_\_\_\_\_.

### **Art. 1 - Istituzione**

E' istituita dal Comune di Pollina, con deliberazione del Consiglio Comunale n° ..... in data ....., la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

### **Art. 2 - Fini**

La CONSULTA GIOVANILE COMUNALE è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere - non vincolante, anche se obbligatorio - su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.

La Consulta:

- é strumento di conoscenza delle realtà dei giovani.
- Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani.
- Promuove dibattiti, ricerche ed incontri.
- Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.
- Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali.
- Si rapporta con gruppi informali.
- Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.
- Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.
- Gestisce la parte del budget destinato annualmente per il suo funzionamento.

### **Art. 3 - Organi**

Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea, il Presidente, il vicepresidente, il segretario ed eventuali Commissioni di Lavoro. Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale messo a disposizione dall'Assessorato alle Politiche Giovanili.

### **Art. 4 - L'Assemblea**

Sono componenti dell'Assemblea le organizzazioni giovanili costituite con atto pubblico che operano sul territorio cittadino da almeno un anno e che hanno aderito alla Consulta Giovanile all'atto dell'insediamento e dell'approvazione dello Statuto.

Ogni organizzazione deve delegare, per iscritto, uno o due rappresentanti effettivi ed uno supplente, di età non superiore a 35 anni all'atto della nomina. La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire al Presidente della Consulta Giovanile, insieme allo Statuto dell'organizzazione, almeno dieci giorni prima della data prevista per la convocazione.

Possono essere accolti, quali componenti della Consulta Giovanile, altre forze giovanili organizzate operanti sul territorio cittadino da almeno un anno; l'accettazione deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza di 2/3 dei componenti la Consulta stessa.

Il Consiglio Comunale può, in ogni momento proporre alla Presidenza della Consulta nuovi componenti nella Consulta, che abbia l'età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Di diritto fanno parte della Consulta l'Assessore alle Politiche Giovanili, due rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale.

Ogni ragazzo/a, avente le caratteristiche di cui sopra, può inoltrare la richiesta di far parte della Consulta entro il 31/12 di ogni anno. Le richieste saranno valutate una volta l'anno dall'Assemblea.

### **Art. 5 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario.**

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario della Consulta Giovanile sono eletti a scrutinio segreto nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti per i primi due turni e a maggioranza qualificata per i successivi, durano in carica due anni, alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.

In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vicepresidente.

Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

In caso di dimissioni del Presidente si passerà alla elezione di un nuovo Ufficio di presidenza con le modalità di cui sopra.

#### **Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea.**

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei componenti d'Assemblea.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile sia il Sindaco che due terzi dei Consiglieri Comunali.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali. Consiglieri, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.

#### **Art. 7 - Modificazioni dello Statuto.**

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.

#### **Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.**

La seduta dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Nel secondo appello, che può avvenire a mezz'ora dal primo, la seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti l'Assemblea. Nel caso in cui al secondo appello non sia presente la metà dei componenti la seduta dovrà essere riconvocata.

Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alla modificazioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Dalla seconda votazione, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

#### **Art. 9 - Sede.**

La sede della Consulta Giovanile è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio. In casi eccezionali, previa consultazione con l'Ufficio di Presidenza, il Presidente può indicare sedi diverse da quelle municipali. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

#### **Art. 10 - Prima riunione.**

La Consulta Giovanile è insediata dal Presidente uscente.

In mancanza del Presidente uscente la Consulta Giovanile sarà insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche Giovanili.

#### **Art. 11 - Durata.**

La Consulta Giovanile resta in carica quattro anni.

#### **Art. 12 - Regolamento**

La Consulta Giovanile si avvale - tramite il suo Presidente -, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerente i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'Assessorato alle politiche Giovanili e del Lavoro del Comune di Pollina

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta tramite e-mail o per via telefonica con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

Ogni Organizzazione aderente alla Consulta Giovanile deve delegare, per iscritto, fino a due rappresentanti effettivi. La delega deve essere indirizzata alla Presidenza della Consulta presso l'Assessorato alle Politiche Giovanili. Ogni Organizzazione può, in ogni momento, sostituire i propri rappresentanti purché informi la Consulta stessa, nei modi di cui sopra.

Ogni membro perde l'appartenenza alla Consulta se, per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, il membro non partecipa all'Assemblea.

Le proposte e le osservazioni della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dalle organizzazioni aderenti alla Consulta, che in ogni caso decide a maggioranza e non sono previste relazioni di minoranza.

La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno ( in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consultivo e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanile sulle quali è richiesto un suo parere) presentando osservazioni e/o proposte. Queste relazioni avvengono tramite il Presidente o tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta.

All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate successiva.

Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta. Le modifiche dello Statuto devono essere, tramite l'Assessore della gioventù, trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame.

La Consulta ha sede presso il Comune, il quale fornisce anche i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria che ha, tra gli altri i seguenti compiti:

- compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui sopra,
- tenere i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione Comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi.

### **Art. 13 – Disposizioni Finali**

Per quanto non previsto espressamente da questo statuto valgono leggi, normative e regolamenti vigenti.